

SISTEMI DI GESTIONE della SICUREZZA: CONSIDERAZIONI E CONFRONTI

F. Antonello ¹ - G. Bello ² - E. Santamato ³ - A. Romano ⁴

Sommario

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 334/99 è stata resa obbligatoria l'adozione dei sistemi di gestione della sicurezza per gli stabilimenti ed attività a rischio di incidente rilevante. Anche se sono disponibili varie norme e linee guida che forniscono indicazioni per l'attuazione di tali sistemi (BS8800, UNI10617, OHSAS18001, ecc.) le caratteristiche e la consistenza di tali sistemi appaiono non ancora ben definite, specie se si considerano gli aspetti organizzativi e le responsabilità connesse.

I sistemi di gestione non sono certo una novità: fin dagli anni 80 sono stati introdotti i sistemi di gestione della qualità, cui corrispose la certificazione di qualità oggi ormai largamente diffusa in molteplici settori, ed anche i sistemi di gestione ambientale e le corrispondenti regolamentazioni (EMS, EMAS, ISO14000) sono ormai noti ed applicati, pur in misura minore rispetto alla qualità.

Una opinione che appare abbastanza diffusa vede i sistemi di gestione della sicurezza come un'estensione dei sistemi di gestione della qualità, sulla base del presupposto che qualità significhi anche sicurezza. Analogo discorso può essere fatto per i sistemi di gestione ambientale. In entrambi i casi, tuttavia, occorre considerare le specificità che caratterizzano il settore della sicurezza sul lavoro nel nostro paese.

A differenza di quasi tutti gli altri paesi, europei e non, la sicurezza sul lavoro è regolamentata da norme che prevedono sanzioni anche penali, diversamente dalla qualità ed in misura ben diversa che nel settore ambientale.

Una panoramica di alcune di queste specificità e la correlazione con i contenuti di un sistema di gestione italiano sono l'oggetto della presente relazione, volta a sottolineare come i requisiti di un sistema di gestione della sicurezza o di un sistema di gestione integrato siano determinati soprattutto dalla situazione legislativa e giuridica peculiare del nostro paese.

Generalità

Appare ragionevole affermare che alla base di un sistema di gestione c'è l'esigenza di stabilire ed applicare delle regole organizzative ed operative finalizzate ad assicurare un comportamento il più possibile regolare o standardizzato delle persone. Essenzialmente i sistemi di gestione risultano basati sugli stessi presupposti, sia che abbiano come fine la qualità, l'ambiente o la sicurezza.

Con questa ottica sono stati pensati i sistemi integrati di gestione "qualità - ambiente - sicurezza", che attraverso opportune correlazioni e collegamenti tra procedure, modalità operative, regole, norme di comportamento e quant'altro, consentono di integrare elementi concepiti per scopi diversi al fine di assicurare il conseguimento di alcuni obiettivi determinanti, quali una sufficiente semplicità del sistema ed una razionale distribuzione di competenze e responsabilità, senza trascurare il contenimento dei costi rispetto all'attuazione di sistemi paralleli e, non di rado, ridondanti.

L'ormai larga diffusione dei sistemi di qualità è un notevole incentivo a questo approccio e, d'altronde, anche dalla lettura delle norme o standards di riferimento risultano esserci molti elementi comuni tra i diversi sistemi di gestione.

Appare quindi di qualche interesse esaminare quali siano gli elementi di differenziazione tra i sistemi di gestione della sicurezza e gli altri sistemi.

¹ ARTES S.r.l. Mirano (VE)

² EIDOS S.r.l. Lodi

³ TECPAS S.r.l. Milano

⁴ TRR S.r.l. Osio sotto (BG)

Standards di riferimento

Senza percorrere la storia delle norme o standards esistenti nel campo dei sistemi di gestione della sicurezza, è il caso di citare quelle che appaiono oggi più quotati o maggiormente citati, per evidenziare alcuni aspetti e dettagli che possono fornire qualche risposta a questo interrogativo.

Dal 1996 in Italia sono pubblicate le norme UNI10616 e 10617 che stabiliscono i requisiti dei sistemi di gestione della sicurezza per attività a rischio di incidente rilevante. Dello stesso anno sono le British Standard 8800, citate spesso come documento di riferimento a livello europeo e riguardanti i sistemi di gestione della sicurezza in generale, cioè non riferiti alle sole attività a rischio di incidente rilevante. Recentemente si è imposto all'attenzione quello che sembrerebbe uno standard di riferimento più attuale, cioè l'OHSAS 18001 e 18002 (la prima è la norma generale, la seconda detta i requisiti per la certificazione).

Tralasciando altri standards meno conosciuti, pur se non meno interessanti, è il caso di citare, se non altro perché si tratta di una disposizione di legge italiana e di una direttiva europea, l'allegato III al D.Lgs. 334/99 che detta i principi e le componenti essenziali del sistema di gestione per le attività a rischio di incidente rilevante.

La correlazione fra questi standards è già stata effettuata da varie parti, ed il risultato sembra stabilire che, in linea di massima, uno vale l'altro, ovvero che in tutti gli standards possono essere ricompresi gli elementi e requisiti che caratterizzano un sistema di gestione della sicurezza.

Ciò dipende dal fatto che ogni standard tratta codesti elementi in maniera piuttosto generica, per cui sotto un titolo o una voce è possibile ricondurre vari argomenti e problematiche diverse, in funzione dell'organizzazione aziendale e dell'impostazione del sistema.

La diversa ispirazione degli standards, riferiti a realtà sociali ed economiche differenti, riguardanti settori disparati e disuguali, basati su esperienze non sempre analoghe, ha comportato impostazione ed articolazione dissimili delle norme, per cui sono possibili varie interpretazioni ed applicazioni.

Illustrativo è, ad esempio, confrontare l'articolazione della UNI10617 con quella della OHSAS 18002 attraverso l'esposizione dei principali capitoli di cui sono composte.

NORMA UNI10617
4.1. Responsabilità della direzione
4.1.1 Politica della sicurezza
4.1.2 Organizzazione
4.1.3 Riesame
4.2. Pianificazione e documentazione
4.3. Requisiti di riferimento
4.4. Controllo della progettazione
4.5. Controllo dei documenti e dei dati
4.6. Approvvigionamento
4.6.2 Valutazione fornitori ed appaltatori
4.6.4 Controllo degli approvvigionamenti
4.7. Identificazione e rintracciabilità
4.8. Controllo della sicurezza del processo
4.9. Ispezioni e prove
4.9.1 Ispezioni alla consegna ed al pre-avviamento
4.9.2 Ispezioni periodiche
4.10. Anomalie di processo, non conformità, incidenti
4.11. Azioni correttive e prevenzione
4.12. Documenti di registrazione della sicurezza
4.13. Verifiche ispettive della sicurezza
4.14. Addestramento
4.15. Manutenzione
4.16. Tecniche statistiche

NORMA OHSAS18002
4.1 REQUISITI GENERALI
4.2 POLITICA di SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
4.3 PIANIFICAZIONE
4.3.1 Individuazione pericoli, valutazione e controllo rischi
4.3.2 Legislazione e norme di riferimento
4.3.3 Obiettivi
4.3.4 Programma
4.4 ATTUAZIONE E GESTIONE
4.4.1 Struttura e responsabilità
4.4.2 Formazione, sensibilizzazione e competenze
4.4.3 Consultazione e comunicazione
4.4.4 Documentazione del sistema
4.4.5 Controllo documenti e dati
4.4.6 Controllo operativo
4.4.7 Pianificazione e gestione delle emergenze
4.5 CONTROLLO PRESTAZIONI – AZIONI CORRETTIVE
4.5.1 Valutazione e monitoraggio delle prestazioni
4.5.2 Infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive
4.5.3 Registre
4.5.4 Audit
4.6 RIESAME

Anche se una semplice comparazione dei titoli non permette di entrare nel merito dei contenuti della norma, né di comprendere quali siano i requisiti richiesti, è tuttavia evidente la differente importanza attribuita a certe voci, quali l'informazione e la consultazione del personale, la pianificazione e gestione dell'emergenza ed altre. Nello standard italiano, ad esempio, non risulta esplicitamente richiesto un piano di emergenza, anche se appare ovvio che esso vi debba essere in adempimento alle disposizioni di legge, ma più sorprendente è che non siano trattate le attività di formazione (solo implicitamente può essere ricompresa nella voce addestramento), informazione e consultazione del personale, considerando che l'emanazione del D.Lgs. 626 è del 1994.

Questo, per altro, è un rilievo che riguarda tutti gli standards, dato che le direttive CEE recepite con il decreto 626 e riguardanti il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute sul luogo di lavoro risalgono al 1989-90 (89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE).

Con il D.Lgs. 626/94 si formalizza per la prima volta l'obbligo di un sistema di gestione della sicurezza, anche se semplificato ed in termini ridotti a pochi elementi essenziali: tralasciando la politica e gli obiettivi, che sono comunque enunciati (artt. 3 e 4), sono infatti previste:

- ◆ la definizione delle responsabilità (artt. 4, 5, 6)
- ◆ la formalizzazione dell'individuazione e valutazione dei rischi (art. 4);
- ◆ la necessità di un controllo dei fornitori ed appaltatori (art. 7)
- ◆ l'organizzazione per la sicurezza (artt. 8, 9, 10);
- ◆ l'esigenza che le figure responsabili per la sicurezza siano in possesso di attitudini e capacità adeguate (art. 4);
- ◆ le necessità di formazione, addestramento, informazione e consultazione (artt. 4, 21, 22);
- ◆ l'obbligo delle riunioni periodiche di sicurezza volte anche al controllo del sistema (art. 11);
- ◆ l'esigenza di revisioni della valutazione dei rischi in caso di modifiche (artt. 4 e 11);
- ◆ una misura e documentazione delle prestazioni del sistema (artt. 4, 16, 29).

Viene inoltre istituita una nuova figura aziendale (RLS) che, per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene del lavoro, assume una funzione specifica nell'ambito dell'organizzazione del lavoro configurandosi come un interlocutore determinante nel processo di gestione della sicurezza.

Il D.Lgs. 626/94 si può quindi ben annoverare tra gli standards di riferimento per l'attuazione di un sistema di gestione della sicurezza, con la peculiarità non trascurabile che si tratta di una disposizione di legge per l'inadempimento della quale sono previste sanzioni non indifferenti.

Infine occorre riferirsi all'allegato III della direttiva 96/82/CE recepita con il D.Lgs. 334/99, nel quale viene prescritto che il SGS contenga e consideri i seguenti elementi:

- Politiche ed obiettivi
- Organizzazione e personale
- Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
- Controllo operativo
- Gestione delle modifiche
- Pianificazione di emergenza
- Controllo delle prestazioni
- Controllo e revisione del sistema

Sulla scorta di queste considerazioni si propone uno standard basato sull'articolazione dell'allegato III alla direttiva CE che consideri specificatamente anche gli aspetti ed elementi prescritti da normative italiane, laddove pertinenti con l'attività svolta. Oltre al D.Lgs. 626/94 ed alle disposizioni direttamente collegate (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, ecc.), sono da considerare, ad esempio, le norme sulle ammine aromatiche, il recepimento della direttiva macchine, i DD.Lgs sui cantieri, gli obblighi concernenti la Prevenzione Incendi, le norme su settori specifici (costruzioni, lavoro sotterraneo, cinematografia e televisione, ecc.) e le innumerevoli circolari o disposizioni connesse ad autorizzazioni che non possono essere trascurate nell'ambito di un sistema che si basa sulla conformità a prescrizioni legislative e sul miglioramento continuo.

L'impostazione potrebbe essere la seguente.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

3 POLITICA di SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

3.1 Obiettivi

3.2 Programma di attuazione

4 REQUISITI

4.1 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

4.1.1 Struttura organizzativa, risorse e responsabilità

4.1.2 Adempimenti e prescrizioni di legge e norme di riferimento

4.1.3 Documentazione del sistema (regole per la redazione, aggiornamento e registrazione di documenti)

4.1.4 Qualificazione fornitori e approvvigionamenti

4.1.5 Formazione, addestramento, sensibilizzazione e competenza

4.1.6 Consultazione e comunicazione

4.1.7 Controllo documenti e dati

4.2 IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI PERICOLI

4.2.1 Misure e modalità per l'individuazione dei pericoli

4.2.2 Procedure per la valutazione dei rischi

4.3 CONTROLLO OPERATIVO

4.3.1 Manuale operativo (operazioni per l'esercizio ed il controllo)

4.3.2 Interventi di routine e manutenzione

4.3.3 Regolamentazioni di accesso ed intervento in aree particolari

4.3.4 Decommissioning

4.4 GESTIONE DELLE MODIFICHE

4.4.1 Classificazione delle modifiche (aggravio di rischio, ecc.)

4.4.2 Progettazione

4.4.3 Gestione lavori di terzi (imprese e cantieri)

4.4.4 Collaudi ed avviamento

4.5 PIANIFICAZIONE E GESTIONE EMERGENZE

4.5.1 Piano di emergenza interno (stesura, aggiornamento, simulazioni)

4.5.2 Infortuni e servizi di primo soccorso

4.6 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

4.6.1 Valutazione e monitoraggio delle prestazioni

4.6.2 Ispezioni e controlli periodici

4.6.2 Infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive/preventive

4.7 CONTROLLO E REVISIONE DEL SISTEMA

4.7.2 Audit

4.7.3 Riesame

Specificità di un Sistema di Gestione della Sicurezza

Sicurezza è un termine abbastanza generico da comprendere aspetti e settori più disparati: dalla esigenza di prevenzione e protezione nei confronti di crimini alla persona, alla protezione contro il danneggiamento di beni o proprietà, alla prevenzione o limitazione di danni all'ambiente o alle cose o di lesioni alle persone in caso di incidenti di qualsiasi tipo, alla garanzia offerta per gli anziani al termine della vita lavorativa ed altro ancora. Al limite si potrebbe anche dire che è una parola priva di senso, dato che la sicurezza, quella assoluta, non esiste.

Nel campo dei rischi sul lavoro e dei rischi industriali questo concetto risulta formalizzato quando si parla di rischi residui, di tollerabilità o marginalità del rischio, tuttavia tale consapevolezza rimane circoscritta ad un numero limitato di persone che si occupano di questi problemi.

Non è raro sentir parlare di impianto sicuro, ovvero di attività o lavoro rischioso nel linguaggio comune: per esempio, si parla di impianti sicuri per l'energia nucleare da fusione, ma ovviamente, la sicurezza è nei confronti dell'ambiente e della popolazione, non per quanto riguarda i rischi sul lavoro connessi alla presenza di energia elettrica, di macchinari ed attrezzature, di alte temperature e di altre problematiche trattate dal D.Lgs. 626/94.

Così si considerano in genere attività rischiose alcuni lavori, quali ad esempio il pilota d'aereo o il poliziotto o altri ancora, riferendosi al rischio della singola persona, non ai rischi che potrebbero derivare alla popolazione o a innumerevoli persone in caso di errori nell'attività lavorativa svolta.

Ampliando il campo ai settori ambientale e della qualità, pur se in termini e misure diverse, questi concetti rimangono in genere applicabili e sono ripresi anche dai rispettivi standards sui sistemi di gestione, che considerano in vari punti elementi o requisiti di sicurezza nei confronti di incidenti cui possano conseguire danni all'ambiente o alle persone, di situazioni che possono dar luogo a non conformità sotto il profilo ambientale o per quanto riguarda la qualità, a proposito della quale è spesso ribadita la correlazione con la sicurezza.

Pur rimanendo da approfondire vari aspetti e dettagli, sono tuttavia da puntualizzare alcuni elementi che caratterizzano il sistema di gestione della sicurezza.

Anzitutto, diversamente dalla più parte degli altri paesi europei e non, il codice di diritto vigente ed applicato nel nostro paese prevede che ad ogni lesione personale corrisponda un accertamento di colpa; sono così codificate innumerevoli responsabilità connesse a reati o inadempienze che rientrano nell'ambito del codice penale, per cui se nel settore della qualità ed anche, pur in misura minore, dell'ambiente si rischiano solo perdite economiche o di immagine, nel campo della sicurezza si rischia anche la libertà personale, senza contare il rischio di perdite umane e di danni all'ambiente in caso di incidente.

Se per l'attuazione dei sistemi qualità e dei sistemi di gestione ambientale sono state predisposte azioni di sensibilizzazione, di incentivazione e di controllo, per la sicurezza appare necessario non solo incrementare tali azioni, ma anche privilegiare l'esperienza, la professionalità delle valutazioni, l'applicazione di metodologie non solo di audit, ma basate su tecniche analitiche collaudate.

Si propone di seguito un approccio alla "costruzione" di un sistema di gestione e, di conseguenza, anche gli elementi fondamentali per la verifica del sistema, frutto di esperienze diverse messe a confronto.

Aspetti da considerare per l'attuazione di un SGS

Nell'impostazione di un SGS, in particolare quando si tratta di attività a rischio di incidente rilevante, appare fondamentale il riferimento al rapporto di sicurezza; nel caso di attività non ricomprese in questo campo, il documento di valutazione dei rischi può fornire elementi altrettanto utili, specie se contiene elementi ed informazioni sull'esperienza storica e sull'organizzazione aziendale.

L'organizzazione è anche uno dei primi elementi da analizzare per impostare il sistema di gestione: la complessità delle attività, la tipologia ed entità dei rischi vanno direttamente correlate con la disponibilità di risorse adeguate per l'impostazione del sistema e l'attuazione delle molteplici azioni previste perché tale sistema funzioni.

In altri termini l'introduzione di un SGS richiede un'analisi dell'organizzazione aziendale finalizzata ad individuare le risorse necessarie e disponibili ed a definire le responsabilità.

In proposito può non essere superfluo rilevare che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) risulta a tutti gli effetti una figura aziendale inserita nell'organizzazione, sia perché lo prescrive la legge (D.Lgs. 626/94 e D.Lgs 334/99), sia perché rientra tra le figure senza la cui consultazione ed informazione può risultare contestabile o criticabile il sistema di gestione.

Questa figura può e dovrebbe essere adeguatamente coinvolta per il positivo conseguimento degli obiettivi.

La fase di analisi dell'organizzazione permette anche di identificare le interrelazioni tra le varie Figure e Funzioni aziendali, così da poter definire e distribuire correttamente le varie mansioni e responsabilità in funzione delle risorse disponibili e delle competenze di ciascuna Figura.

È poi fondamentale il riferimento ai documenti di valutazione dei rischi, sia che si tratti di 626 o di rapporto di sicurezza, senza il cui esame ed analisi appare difficile l'individuazione delle tipologia ed entità dei rischi, sulla scorta delle quali dovrebbe essere impostato il SGS.

La definizione degli strumenti di attuazione (procedure, modalità o regole operative, programmi e documentazione) può essere effettuata solo dopo aver recepito chiaramente la situazione descritta in questi documenti e sulla base della organizzazione aziendale.

È inoltre da rilevare come l'esperienza nella sicurezza, quindi la conoscenza di normative, di standards, di giurisprudenza e di rapporti o indagini su casi di incidente accaduti, nonché il riferimento ad altre situazioni conosciute, permetta di fare una sintesi della situazione o di avere conferme sulla completezza dei documenti anche attraverso un sopralluogo, consentendo l'individuazione degli elementi critici sui quali impostare il SGS.

L'elemento formale non va comunque trascurato, per cui appare fondamentale definire univocamente il significato dei termini utilizzati nell'ambito del sistema: i termini "procedura", "modalità", "regola" ed altri sinonimi vanno definiti in modo da fornire un quadro preciso delle varie componenti del SGS.

Analogamente occorre definire cosa si intende per modifica, sia con riferimento a variazioni o interventi su impianti o attrezzature o strutture, sia per quanto riguarda eventuali variazioni nell'organizzazione o nelle procedure.

L'impostazione di un SGS, a prescindere dallo standard di riferimento, richiede comunque attenzione nell'articolare le varie componenti in modo organico; per esempio è necessario che le procedure che regolamentano le diverse fasi dell'attività lavorativa siano collegate in modo da assicurare che l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi divenga un procedimento applicato sistematicamente nelle operazioni di routine ed ogniqualvolta vi siano modifiche.

Un metodo che ha fornito risultati soddisfacenti è basato sull'esame dell'esperienza storica, cioè sull'analisi di casi di incidente realmente accaduti e sull'individuazione della/e procedura/e che potevano evitare l'evento. Nel campo dei rischi di incidente rilevante questo approccio risulta abbastanza semplificato dall'esistenza di banche dati e letteratura; nei altri settori la disponibilità di informazioni storiche sufficientemente complete e precise è minore ed in questo sarebbe auspicabile una raccolta e pubblicazione di esperienze da parte di Enti preposti alle indagini o alla verifica.

Un altro aspetto sul quale pare opportuno richiamare l'attenzione, nella fase di definizione degli strumenti di attuazione di un SGS, è l'importanza di alcuni documenti di gestione delle attività ed interventi sugli impianti, come il Permesso di Lavoro (PdL), o il Permesso di accesso in aree sorvegliate, che qualche volta vengono confusi tra loro: nell'approccio qui proposto il primo (PdL) dovrebbe essere un modulo in cui sono riportate le operazioni da eseguire in un'attività di manutenzione o di verifica, con gli accorgimenti e cautele da adottare, i DPI da usare, l'esposizione di eventuali rischi residui, le condizioni da rispettare e l'eventuale indicazione di sospensioni e riprese dei lavori.

Il permesso di accesso in aree sorvegliate dovrebbe invece riguardare le attività, anche di routine, svolte in particolari zone ove sono presenti pericoli potenziali particolari. Un esempio può essere l'ingresso in cavità, o l'attività in aree ove sono presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute e che richiedono cautele specifiche, o altro ancora.

È ovviamente possibile predisporre un modulo che consideri entrambe queste esigenze, tuttavia occorre considerare l'esigenza di semplicità e chiarezza delle procedure e dei moduli per evitare,

come accaduto in alcuni casi, che siano poi inevase alcune modalità o cautele anche determinanti per la prevenzione di infortuni o incidenti.

In modo analogo si richiede di “progettare” le procedure ed i moduli per gli altri elementi ed aspetti del SGS, quindi le procedure operative che debbono considerare almeno le attività critiche (nell’ambito delle quali sono individuati rischi residui di entità non trascurabile), quindi le procedure per la gestione delle modifiche e quelle per la pianificazione di emergenza, per la misura ed il controllo delle prestazioni, ecc.

Ognuno di questi elementi costitutivi del SGS andrebbe considerato sulla base dell’esperienza, sia aziendale che personale, considerando che, pur se non formalizzata e conforme ai requisiti di standard recenti, la gestione della sicurezza è argomento di norme e disposizioni tecniche ed amministrative da decenni e non è ammissibile che un moderno SGS trascuri o non consideri prescrizioni che possono influire sui risultati o anche danneggiare l’azienda.

Una delle esigenze o richieste degli standards è, ad esempio, la documentazione attraverso misure o registrazioni di parametri o di elementi quantificabili. Diversamente dai sistemi qualità ed anche da quelli ambientali, dove le misure o registrazioni sono relativamente facili, nel caso della sicurezza vi possono essere difficoltà sia nella determinazione dei parametri da acquisire, sia nell’acquisizione di misure.

Si richiede pertanto un’attenta ed approfondita analisi della situazione per definire gli indici sulla base dei quali stimare l’efficienza e l’efficacia del sistema, anche se in qualche caso essi possono essere determinabili da parametri già esistenti, quali gli indici infortunistici o misure affidabilistiche o inferenze statistiche su registrazioni di particolari parametri (tempo dedicato alla formazione/informazione, risposte di audit o questionari, ecc.). Non sempre, comunque, i parametri o le indicazioni prescelte come indici garantiscono tale funzione: accade per esempio che l’indice di frequenza degli infortuni sia in costante calo da alcuni anni e che, al contempo, non siano registrati casi di incidente.

Tale situazione potrebbe far pensare ad un SGS conforme ed efficace, in linea anche con l’obiettivo di un miglioramento continuo, tuttavia alcuni infortuni continuano a verificarsi dato che l’indice di frequenza non è azzerato (si può anche supporre che l’indice di gravità diminuisca anch’esso gradualmente), quindi si rende necessario un riesame o quantomeno una verifica del sistema e degli obiettivi per accertare che la situazione sia in linea con quanto previsto.

Da taluni viene sostenuto che l’accadimento di un incidente è prova del mancato funzionamento del sistema o, in altri termini, dimostrazione dell’inefficacia e dell’inadeguatezza del sistema. È però evidente che il concetto di miglioramento continuo presuppone una gradualità nel conseguimento dei risultati che porta a contestare questa posizione.


Senza ritornare sul concetto di sicurezza assoluta, pare ragionevole che un SGS non possa essere garanzia verso l’accadimento di eventi che, pur imputabili ad errori o cause attinenti la gestione, sono da considerare alla stregua di rischi residui. Se le cause dell’incidente o infortunio sono riconducibili a non conformità del sistema, è necessaria la revisione, anche se ciò non significa che il sistema abbia fallito, perché già nell’impostazione si prevede questa fase e la si associa, tra l’altro, anche al verificarsi di incidenti.

Un elemento che viene enfatizzato da varie norme e standards e che traspare anche da queste considerazioni è quello della formazione, informazione e sensibilizzazione del personale, che è volto a generare la consapevolezza del ruolo di ogni persona che interviene nell’attività aziendale.

La gestione di questo aspetto, che deve ovviamente tener conto delle prescrizioni di legge, rimane uno degli elementi più complessi del SGS perché coinvolge ed interessa tutte le componenti dell’azienda, da quella dell’organizzazione del lavoro a quella della programmazione della produzione, dalla componente sindacale a quella personale (in molti casi si riscontra resistenza tra gli stessi operatori, a tutti i livelli, sulla base di molteplici motivazioni che qualche volta appaiono anche non ingiustificate).

Rimane comunque questo l'aspetto determinante per l'attuazione completa di un SGS, per cui appare importante definire accuratamente gli strumenti che riguardano tale componente.

In forma grafica, la procedura per la progettazione, costruzione ed attuazione di un SGS può essere rappresentata come segue.



Lo schema soprastante si riferisce ovviamente alla fase di introduzione del sistema, che una volta a regime prevede la revisione periodica o in base a modifiche o variazioni codificate.

Conclusioni

Gestire significa costruire un anello logico, che parte dalla definizione di un obiettivo, prosegue con la elaborazione di un piano per raggiungere il suddetto obiettivo, passa attraverso la formulazione del lavoro necessario per implementare il piano e termina con la scelta delle azioni correttive appropriate, laddove necessario, al fine di garantire l'efficienza.

È ovvio che l'efficienza di un sistema è data dalla rispondenza agli obiettivi e che la misura ed il controllo dell'efficienza dipendono in larga parte dagli stessi obiettivi. L'attuazione di un Sistema di Gestione può pertanto risultare completa a seconda dei requisiti di riferimento che vengono adottati ed in linea generale è presumibile che tali obiettivi, come le politiche, siano pressoché analoghi per la maggior parte dei soggetti rientranti nello stesso settore di attività.

La verifica reale dell'efficienza del sistema non sarà però quella connessa alla certificazione o ad una ispezione programmata, ma quella che deriva da sanzioni o contenziosi che potrebbero instaurarsi nel caso di inadempienze a norme cogenti o, nel caso peggiore, in occasione di incidenti.

Questo è il dato di fatto che distingue un SGS dagli altri sistemi di gestione e che fa ritenere necessario un approccio del tipo di quello proposto, non solo basato sull'osservanza di requisiti formali stabiliti da standards internazionali, ma fondato sulla conoscenza della situazione in essere nel nostro paese.